DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2006

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia

(2006/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio [1] (qui di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 30 giugno 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2], l'avvio di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Malaysia e della Thailandia, dichiarati di norma ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90.

(2) Lo stesso giorno, la Commissione ha annunciato l'avvio di un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia.

(3) Il procedimento antisovvenzioni è stato avviato, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base, in seguito a una denuncia presentata il 18 maggio 2005 da trenta produttori europei di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica (in appresso «i denuncianti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione comunitaria di tali sacchi e sacchetti. La denuncia conteneva prove *prima facie* dell'esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento le autorità della Malaysia e della Thailandia, i produttori esportatori della Malaysia e della Thailandia, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i denuncianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA

(5) Con lettera del 10 febbraio 2006 indirizzata ai servizi della Commissione, i denuncianti hanno formalmente ritirato la denuncia.

(6) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(7) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state sollevate obiezioni.

(8) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia debba essere chiuso senza istituire misure antidumping.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo,

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

[2] GU C 159 del 30.6.2005, pag. 15.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Malaysia e della Thailandia, è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione